

***Informativa per la clientela di studio***

N. 49 del 27.03.2013

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

**OGGETTO: Agevolazioni auto per i disabili**

*Per le **persone disabili o i loro familiari** che acquistano un autoveicolo sono previsti quattro benefici o agevolazioni fiscali quali l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Le condizioni per accedere alle suddette agevolazioni sono diverse e dipendono dalla tipologia della menomazione e dell'eventuale possesso di una patente speciale.*

***Premessa***

---

Per l'acquisto dei veicoli per le **persone disabili** sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

- la detrazione dall'Irpef del **19%** del costo del veicolo;
- l'aliquota Iva agevolata del **4%** (invece di quella ordinaria del 21%);
- l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le suddette agevolazioni sono concesse in modo diverso, a seconda della menomazione e dell'eventuale possesso di una patente speciale.

***Chi può usufruire delle agevolazioni***

---

**Possano usufruire delle agevolazioni:**

- i soggetti non vedenti e sordi;
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

**Veicoli interessati**

| <b>Veicoli soggetti alle agevolazioni</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autovetture</b><br>(per non vedenti e sordi)                            | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.                                                                                                                                                                |
| <b>Autoveicoli per il trasporto promiscuo</b><br>(per non vedenti e sordi) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente. |
| <b>Autoveicoli specifici</b><br>(per non vedenti e sordi)                  | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.                                                              |
| <b>Autocaravan</b><br>(per non vedenti e sordi)<br>(solo 19% irpef)        | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.                                                                                                   |
| <b>Motocarrozze</b>                                                        | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.                                                                                                   |
| <b>Motoveicoli per il trasporto promiscuo</b>                              | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente.                                                                                                                             |
| <b>Motoveicoli per trasporti specifici</b>                                 | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.                                                               |

**La detrazione per le autovetture**

Per l'acquisto dei mezzi per gli spostamenti, il disabile ha diritto a una **detrazione dall'Irpef**.

La **detrazione** è **pari al 19%** del costo che si sostiene, va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, e spetta **una sola volta** (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).

| <b>Detrazione auto per disabili</b> |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Detrazione del 19%</b>           | Applicata sul costo sostenuto     |
|                                     | Spesa massima di <b>18.075,99</b> |
|                                     | Per un solo veicolo in 4 anni     |

Il beneficio non spetta se il veicolo è stato **cancellato dal PRA** perché **esportato all'estero**, e in caso di **furto**, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo, su una spesa massima di 18.075,99 euro.

#### **Costo di acquisto**

Se ai fini della detrazione non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale **solo per il costo di acquisto** del veicolo, restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessarie a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).

**Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.**

**Osserva** - La detrazione può essere usufruita **per intero** nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, **in quattro quote annuali** di pari importo.

#### **Quando si perde l'agevolazione?**

L'agevolazione **si perde** in caso di cessione del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, **prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto**, ed è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

**Nota bene** - Tale disposizione **non si applica** quando il disabile, a **seguito di mutate necessità** legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

#### **Spese per riparazioni**

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di **riparazione del mezzo**.

#### **L'agevolazione IVA**

---

È prevista l'applicazione dell'Iva al **4%**, anziché al 21%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- ✓ **2.000** centimetri cubici, se con motore a benzina;
- ✓ **2.800** centimetri cubici, se con motore diesel.

L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

- all'acquisto di optional dell'autoveicolo;
- alle prestazioni di **adattamento** di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (*anche se superiori ai citati limiti di cilindrata*);
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

**Osserva** - Restano esclusi dall'agevolazione, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (*anche se specificamente destinati al trasporto di disabili*).

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (*decorrenti dalla data di acquisto*). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiario è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

---

***Perdita dell'agevolazione (Versamento della differenza d'imposta)***

---

Se il veicolo è ceduto **prima che siano trascorsi due anni** dall'acquisto, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a **mutate necessità** legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

### ***Esenzione del bollo auto***

---

Per i veicoli precedentemente indicati, vi è anche la possibilità **dell'esenzione del pagamento del bollo auto**.

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'ufficio tributi della Regione, e se non è stato istituito ci si può rivolgere all'Agenzia delle Entrate.

#### **Possesso di più veicoli**

Se si posseggono più veicoli l'esenzione spetta **solo per uno** di essi, lo stesso disabile, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell'auto prescelta.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (*come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera*).

#### **L'esenzione**

Per fruire dell'esenzione il disabile deve, **solo per il primo anno**, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista.

I documenti vanno presentati **entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.**

L'esenzione, una volta riconosciuta, **vale anche per gli anni successivi**, e non è necessario che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (*per esempio perché l'auto viene venduta*) l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

### ***Esenzione dell'imposta di proprietà***

---

I veicoli che sono destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono **esentati** anche dal pagamento dell'**imposta di trascrizione al PRA** in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

**L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.**

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un'auto nuova sia per la trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata, deve in particolare essere effettuata una richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

**Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.**

### ***Adattamento del veicolo***

---

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie (*ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione*) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'**adattamento del veicolo alla minorazione** di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.

**Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.**

#### **Per quali veicoli vale l'agevolazione?**

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- motocarrozette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile.

### **Adattamento del veicolo**

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una **condizione necessaria** per poter richiedere tutte le agevolazioni previste.

Gli adattamenti devono **sempre risultare dalla carta di circolazione** e possono riguardare:

- le modifiche ai comandi di guida;
- la carrozzeria;
- la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Chi è in possesso della **patente speciale** si considera "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

### **La documentazione necessaria**

---

I documenti necessari che il disabile deve produrre per richiedere le agevolazioni (*quando non è necessario l'adattamento del veicolo*) sono i seguenti:

- **Certificazione attestante la condizione di disabilità;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (solo per usufruire dell'Iva al 4%);
- **fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione.**

Oltre ai documenti sopra elencati i disabili con ridotte o impedito capacità motorie (per l'adattamento del veicolo) devono presentare:

- **la fotocopia della patente di guida speciale** o fotocopia del foglio rosa "speciale";
- solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l'acquisto di accessori, un'**autodichiarazione** dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso;
- **la fotocopia della carta di circolazione**, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- **la copia della certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni.

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*